



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**

Allegato 4

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **SERVIZI DI STAMPA E CONSEGNA MATERIALI DI COMUNICAZIONE (EVENTI, INIZIATIVE E STAMPATI VARI) INERENTI L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 PREZZI

ART. 5 OBBLIGHI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA

ART. 6 PROTEZIONE DATI PERSONALI

ART. 7 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART. 8 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 10 REQUISITI GENERALI, CAUSE DI ESCLUSIONE, ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

ART. 11 CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

ART. 12 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

ART. 13 CONTRATTO E STIPULA

ART. 14 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 16 CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 RECESSO

ART. 19 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

ART. 21 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

## ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di stampa e consegna di materiali di comunicazione inerenti l'attività della Direzione dell'Istituzione e quella dei nidi e delle scuole dell'infanzia.

Per quanto concerne l'attività della Direzione, le forniture prevedono il servizio di stampa e consegna dei materiali (locandine, pieghevoli, cartelline, buste, carte intestate, inviti.....), sulla base di indicazioni e file forniti graficamente già impostati, in formato idoneo alla stampa.

Le documentazioni prodotte dai nidi e dalle scuole hanno invece una specificità difficilmente standardizzabile; prevedono l'obbligo di garantire consegne anche per piccoli quantitativi, a richiesta delle istituzioni prescolastiche, e in diversi momenti dell'anno.

Potranno inoltre essere previsti incontri con il personale delle scuole e dei nidi, non solo a fine processo, per il ritiro dei file di stampa, ma anche in itinere, come parte stessa del processo documentativo, per consulenze di tipo tecnico e grafico, che contribuiscono a dare forma ad un prodotto coerente con i valori dell'esperienza educativa delle scuole e dei nidi di Reggio Emilia.

Ogni scuola e ogni nido ha a disposizione un budget annuale, assegnato preventivamente dalla Direzione dell'Istituzione, grazie al quale ogni gruppo di lavoro sceglie autonomamente quanti e quali lavorazioni richiedere alla Ditta affidataria del servizio.

## ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

Il presente affidamento avrà la durata di due anni a far data dall'inizio della effettiva esecuzione.

L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è stimato in complessivi euro 66.000,00 + IVA 22% (euro 33.000,00 su base annua).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto esercitando l'**opzione di rinnovo** del servizio, alle medesime condizioni dell'affidamento aggiudicato, per ulteriori 12 mesi e per un importo stimato di euro 33.000,00.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà prevista dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a **concorrenza del quinto dell'importo del contratto**; tale facoltà è considerata ai fini della acquisizione del CIG, che pertanto deve tenere conto di questa potenziale variazione nel caso in cui le prestazioni richieste, nei limiti anzidetti, dovessero quantitativamente mutare nel corso della esecuzione del contratto. In tali casi la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14 comma 4, del D.Lgs. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **118.800,00 IVA esclusa**, così suddiviso:

- ↳ € 66.000,00 IVA esclusa, importo complessivo stimato per l'esecuzione dell'appalto/servizio per un periodo di 24 mesi;

- ↳ € 33.000,00 IVA esclusa, importo stimato per l'eventuale rinnovo del contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata massima di ulteriori 12 mesi di servizio, ai sensi dell'art.14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;

- ↳ € 19.800,00 IVA esclusa, per l'eventuale facoltà prevista dall' art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

## ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I materiali richiesti dalla Direzione dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Le forniture relative all'attività dei nidi e delle scuole dovranno prevedere:

1. invio della bozza di stampa mediante mail o we transfert entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta (trasmissione dei file in conformità alle normative vigenti sulla privacy);
2. ove richiesto, ritiro dei file di stampa su chiavetta presso le sedi dei nidi e delle scuole;
3. consegna del materiale stampato presso la sede del nido o della scuola d'infanzia che ha effettuato l'ordine entro 5 giorni lavorativi dalla conferma di stampa.

Come descritto precedentemente, potrà essere richiesta una attività di consulenza per tutta la durata dell'affidamento, con la possibilità di incontri tra il personale della ditta e i referenti delle scuole e dei nidi presso le sedi scolastiche al fine di valutare la qualità e le caratteristiche tecniche del lavoro richiesto. Le sedi e i relativi indirizzi sono indicate nell'Allegato 2.

In occasione di progetti o servizi "straordinari" (istituzionali o relativi all'attività dei nidi e delle scuole) non previsti o prevedibili, potrebbe essere necessario dover realizzare il lavoro in urgenza. In questi casi i tempi di consegna potranno essere inferiori, e concordati di volta in volta con la Direzione dell'Istituzione.

Dovrà essere prevista, qualora richiesta dal personale della Direzione o da quello dei nidi e delle scuole, la visione della prova di stampa ovvero, qualora questa eventualità non sia possibile per ragioni di tempo, il controllo da parte della Ditta della qualità del file ricevuto e della bozza di stampa.

## **ART. 4 PREZZI**

### **1. Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzeranno gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come disciplinato dal comma 3, lett. b) dell'art. 60 e declinato nello specifico dall'Art. 10 comma 1 lettera d) e dall'art 11 comma 4 dell'Allegato II.2.bis del D. lgs. 36/2023 con cadenza annuale decorso 1 anno dall'attivazione del contratto.

### **2. Anticipazione del prezzo**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 aggiornato D. Lgs. 209/2024 si prevede che, per i contratti pluriennali di servizi, l'importo dell'anticipazione del prezzo (pari al 20% del valore del contratto) verrà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo va comunque richiesta dall'Aggiudicatario formulando apposita istanza nel momento in cui ritiene di avere i requisiti di cui sopra e non prima dell'avvio del contratto.

## **ART. 5 OBBLIGHI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA**

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il contraente potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

## **ART. 6 PROTEZIONE DATI PERSONALI**

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo. L'Appaltatore si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it) t , pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it).

## **ART. 7 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data di stipulazione del presente contratto - alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'appaltatore si avvalga di collaboratori a progetto inizialmente o successivamente in vigenza del contratto, dovrà darne comunicazione alla Stazione appaltante, allegando il relativo contratto di collaborazione ed il progetto.

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

## **ART. 8 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La fatturazione dei servizi avverrà con periodicità semestrale.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: FNDGIA
- codice CIG
- numero del buono d'ordine
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica del regolare svolgimento delle prestazioni e a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC).

## **ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

## **ART. 10 REQUISITI GENERALI, CAUSE DI ESCLUSIONE, ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Dopo la verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art 17 comma 8 del D.lgs 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

## **ART. 11 CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

L'impresa aggiudicataria del servizio si impegna espressamente:

1. a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
2. ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato;
3. a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

## **ART. 12 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

La Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

## **ART. 13 CONTRATTO E STIPULA**

Il Contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica della centrale di Committenza (Consip/Mepa).

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica di rito, sia per quanto concerne i requisiti di ordine generale, sia per i requisiti dichiarati in sede di preventivo.

## **ART. 14 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'aggiudicatario, indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, ecc.).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

## **ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA**

L'operatore economico a cui sarà affidato il servizio dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (ovvero nella percentuale più alta correlata al ribasso offerto) salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 del Decreto citato.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, come da art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 16 CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'attività di controllo del Direttore dell'Istituzione, anche tramite i collaboratori individuati, sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità del servizio (aderenza a quanto previsto nel capitolato);
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Qualora la Ditta non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi stabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal Codice Civile.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la risoluzione contrattuale, sono:

INADEMPIENZA: mancata consegna della merce ordinata

## **PENALE:**

- addebito di una penale nella misura massima del 10% sul valore netto del contratto  
- diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione.

**INADEMPIENZA:** mancato rispetto dei tempi di consegna

- addebito di una penale in misura giornaliera pari [dal 0,3 per cento all'1 per cento] sul valore netto dell'ordine per ogni giorno solare di ritardo;  
- diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione.

**INADEMPIENZA:** mancata rispondenza delle forniture effettuate rispetto a quanto richiesto dal capitolato e dichiarato nel preventivo, riscontrata al momento della consegna o successivamente in sede d'uso.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Amministrazione. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Amministrazione potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore netto contrattuale, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con le modalità di cui al successivo art.14 "Risoluzione del contratto", con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art.17 "Risoluzione del contratto", con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

## **ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.122 del D. Lgs. n. 36/2023, anche nei seguenti casi:

- frode o negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune";
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario del servizio, comprovati dall'applicazione di penali;
- non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
- qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara quali ad esempio il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- impiego di personale in numero inferiore a quanto previsto dalla Normativa regionale di cui alla LR 19/2016 e Direttiva Regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017.

In tali casi l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato al soggetto inadempiente, con l'indicazione degli importi relativi a suo carico.

All'affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni imputabili.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'aggiudicatario tramite PEC, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo due contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni del fornitore, la Stazione Appaltante potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto come sopra.

In caso di inadempimento accertato da parte della Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dall'art.1453 e seguenti del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Direttore ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo promuovere azioni di risarcimento per maggiori ulteriori danni.

## **ART. 18 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché quanto stabilito dall'art.123 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.

## **ART. 19 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 come aggiornato da D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## **ART. 20 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO**

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

In pendenza di giudizio, per garantire la continuità del servizio, qualora la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora si rifiuti, la Stazione Appaltante ha diritto di commissionare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che riterrà più opportuni. In questo caso, l'eventuale differenza di prezzo rispetto a quello dovuto per contratto verrà rimborsato dalla società aggiudicataria.

## **ART. 21 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

Il Responsabile unico di progetto è il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia dott. Nando Rinaldi.